

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CENGARLE** e **TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Norme integrative della legge 1° luglio 1955, n. 565, sulla estensione dei benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli istituti ed enti di diritto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Nel formulare la legge 1° luglio 1955, n. 565, preoccupazione del legislatore fu esclusivamente quella di estendere i benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli istituti ed enti pubblici comunque denominati.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ristabiliva, infatti, l'unicità di trattamento a vantaggio di tutta la benemerita classe degli ex combattenti, volendo così fare ossequio al principio sancito nella Costituzione (articolo 3) della parità di diritti di tutti i cittadini di fronte alla legge, al fine del conseguimento dei benefici economici e di carriera, già accordati al personale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici locali e parastatali.

La dizione dell'articolo unico, primo comma, della richiamata legge, nel fissare il termine di sei mesi per l'applicazione della norma legislativa, ha ribadito in modo incontrovertibile « l'estensione dei benefici suddetti ai dipendenti degli enti pubblici, comunque denominati »; quindi, nessuna limitazione, bensì ampia interpretazione e applicazione della norma legislativa.

Nella pratica attuazione della legge, nel settore del credito si è constatato, però, che mentre una parte del personale, appartenente a istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Istituto san Paolo di Torino), veniva a godere del beneficio previsto, un'altra notevole parte del personale, dipendente dalle casse di risparmio, monti di pegno di 1<sup>a</sup> categoria, dalla Banca nazionale del lavoro e dal Monte dei Paschi di Siena, pure enti pubblici, veniva escluso dal beneficio, a causa del rapporto di impiego disciplinato da contratto collettivo di lavoro. Contro tale errata interpretazione venne presentata anche una interrogazione alla Camera indirizzata al Ministro del tesoro, il quale così si espresse in proposito:

« Si risponde per motivi di competenza, all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione da parte delle casse di risparmio, dei monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria e di altri istituti di credito di diritto pubblico nei confronti dei loro dipendenti, delle norme di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 565.

Al riguardo, deve osservarsi che, ai fini dell'esatta applicazione della succitata leg-

ge, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo unico del provvedimento stesso, si è, preliminarmente, resa necessaria una distinzione tra enti il cui rapporto di impiego del personale è disciplinato da "regolamenti" ed enti soggetti alla normativa dei "contratti collettivi di lavoro".

Gli enti ed istituti di credito di diritto pubblico, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Tesoro, aventi potestà regolamentare, hanno già provveduto ad apportare ai testi dei regolamenti del personale e delle casse pensioni le integrazioni e le modifiche resesi necessarie ai fini della estensione dei benefici di natura combattentistica previsti per gli impiegati civili dello Stato, in conformità anche delle nuove disposizioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere statali in vigore dal 1° luglio 1956.

Per gli enti rientranti nel secondo gruppo, fra i quali sono da annoverare quelli facenti capo all'ACRI (casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1ª categoria ed enti equiparati) e quelli associati alla Assicredito (Banca nazionale del lavoro e Monte dei Paschi di Siena), stante la complessità della questione, è stato promosso l'avviso del Consiglio di Stato, il quale con parere del 4 novembre 1956 ha precisato che presupposto per l'applicabilità dei benefici in parola è l'esistenza di un "regolamento" autoritativamente dettato, con esclusione, quindi, degli enti — di qualsiasi tipo — che abbiano i rapporti di impiego disciplinati da contratti collettivi di lavoro.

Pertanto, dato che gli enti di cui al secondo gruppo sono compresi tra quelli aderenti ad organizzazioni sindacali, ne consegue che al personale degli stessi non possono competere che quelle provvidenze in materia già concordate in sede sindacale, e, come tali, previste nei contratti collettivi di lavoro, "costituenti normativa" unitaria ed inscindibile" per tutte indistintamente le aziende di credito associate ai rispettivi organismi sindacali».

L'interpretazione restrittiva alla legge, data dal Consiglio di Stato, sulla quale si è

anche adagiato il Ministero del tesoro, è in evidente contrasto con i principi fissati nell'articolo 12 del codice civile, per cui chiaro appare che la volontà del legislatore, in materia di benefici economici e di carriera a favore della benemerita classe degli ex combattenti, doveva intendersi la più estensiva possibile, senza discriminazione di sorta sulla natura giuridica degli atti (regolamenti speciali o contratti collettivi di lavoro), che disciplinano i rapporti di impiego dei dipendenti degli enti bancari innanzi menzionati.

Occorreva soprattutto tener conto, nella forma più estensiva possibile, della « natura giuridica » degli enti, come l'avverbio « comunque », usato al primo comma della precitata legge, stava ad indicare.

È fuor di dubbio infatti che le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, la Banca nazionale del lavoro ed il Monte dei Paschi di Siena siano enti pubblici, sia per l'attività esplicita, sia per la formazione dei loro organi amministrativi, i cui componenti od i loro presidenti sono di nomina governativa, oltre ad essere sottoposti, come gli altri, alla vigilanza del Tesoro.

Adottando quindi il criterio restrittivo espresso dal Consiglio di Stato, diviene palese l'ingiustizia ai danni della benemerita classe impiegatizia degli enti sopra menzionati, i quali, rispetto ai loro colleghi, il cui rapporto d'impiego è disciplinato da speciale regolamento, sono stati esclusi dai benefici agli ex combattenti previsti dalla legge 1° luglio 1955, n. 565.

Occorre, peraltro, considerare che, mentre il rapporto di lavoro del personale interessato è disciplinato dal contratto collettivo, i trattamenti pensionari sono disciplinati da veri e propri regolamenti.

Ragioni di equità impongono il riesame della legge stessa, allo scopo di estendere la portata giuridica del provvedimento legislativo. Per questo ci siamo resi promotori del disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 565, che estendono i benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli istituti ed enti pubblici, comunque denominati, si applicano anche ai dipendenti — aventi benemeranza di guerra — delle casse di risparmio italiane, dei monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria, della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena.